

**SCHEMA DI Contratto per la Fornitura annua di gas naturale per i
punti di prelievo gestiti da EXE.GESI S.p.A. (gara 68-2016)**

LOTTO - LOTTO - LOTTO - LOTTO

TRA

La Società EXE.GESI S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Dante n. 14,
capitale sociale Euro 1.000.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di Torino al n. 08420670013, REA 971765 di
Torino, P. IVA 08420670013, in persona del _____,
(nel seguito per brevità anche "**Società.**")

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro
_____ = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di _____ al n. _____, REA _____, P. IVA _____, in
persona dell' _____, _____ (nel seguito per brevità anche
"**Fornitore**");

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con convenzione sottoscritta in data 30/04/2014, tra la Società EXE.GESI
S.p.A. e S.C.R. - Piemonte S.p.A., quest'ultima assumeva il ruolo di
stazione appaltante in riferimento alla procedura di selezione dei fornitori
di gas metano a favore dei siti utilizzatori gestiti dalla Società EXE.GESI
S.p.A. per gli anni termici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con provvedimento del n. del,

ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di gas naturale per i punti di prelievo gestiti da EXE.GESI S.p.A. mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso suddivisa, per ambiti territoriali, in 4 distinti lotti: Lotto 1: Città di Torino; Lotto 2: Provincia di Torino Sud; Lotto 3: Provincia di Torino Nord; Lotto 4: Cogenerazione;

d) i quantitativi massimi, indicati per singolo lotto e riferiti ad un periodo stimato massimo di 12 mesi sono i seguenti:

LOTTO 1 – CITTA' DI TORINO _____ SMC

LOTTO 2 – PROV. DI TORINO SUD _____ SMC

LOTTO 3 – PROV. DI TORINO NORD _____ SMC

LOTTO 4 – COGENERAZIONE _____ SMC

Tali quantitativi massimi sono stati definiti a partire da dati storici di consumo;

e) con provvedimento del n.del, S.C.R.- Piemonte

S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto per i lotti in favore della società con i seguenti ribassi offerti:

LOTTO:

LOTTO:

LOTTO:

LOTTO:

f) il Fornitore aggiudicatario dei lotti ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive:

-

-

-

-

a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

g) il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per la Società nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo contratto le condizioni generali.

h) così come previsto all'art. 12 del capitolato Tecnico, il Fornitore ha comunicato un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati alla fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico e suo allegato, Offerta Economica Lotti e cauzioni definitive.

ART. 2 – OGGETTO ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i punti di prelievo gestiti da EXE.GESI S.p.A. così articolata:

Fornitura di gas naturale lotti

LOTTO – per volume max pari SMC

LOTTO – per volume max pari SMC

LOTTO – per volume max pari SMC

LOTTO – per volume max pari SMC

2. Il corrispettivo contrattuale unitario sarà calcolato sommando la componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, di cui all'art. 6, pag. 11 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale (TIVG) , valido dal 1 gennaio 2016 , della delibera 30.03.2016 R/gas 141/2016 e s.m.i. , al netto del ribasso offerto in sede di gara, alle altre componenti di cui all'articolo 5 , comma 5.1 del TIVG e successive modifiche ed integrazioni.

3. Dovranno essere considerate le componenti unitarie del servizio di tutela vigenti al momento dell'effettivo consumo di gas naturale secondo delibera 30.03.2016 R/com 139/2016, delibera 30.03.2016 R/gas 141/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Su ciascun periodo di fatturazione, essendo il Fornitore chiamato ad espletare anche le funzioni di sostituto d'imposta, ogni utenza pagherà, inoltre, l'IVA e le accise, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.

4. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalla Società con la richiesta di Fornitura, sino alla concorrenza del *quantitativo massimo* pari a

LOTTO – SMC

LOTTO – SMC

LOTTO – SMC

LOTTO – SMC

5. I quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente atto esprimono il limite massimo per l'accettazione delle Richieste di Fornitura emesse dalla Società. Si precisa che nel limite del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto è facoltà della Società dismettere punti di prelievo o attivarne di nuovi senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.

6. la Società, ai fini dell'accettazione delle Richieste di Fornitura, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo (*del lotto di riferimento*) fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

7. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico e saranno attivate con le Richieste di fornitura in cui dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.

8. La stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo la Società all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di gas naturale, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito (*per ciascun lotto*), e dare esecuzione alle Richieste di Fornitura.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente Contratto decorre dal sino alle ore 24:00 del

Ferma restando la validità ed efficacia del Contratto e delle singole Richieste di fornitura, non sarà più possibile emettere ulteriori Richieste di fornitura qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. Le singole Richieste di Fornitura comprensive dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del La data di inizio di erogazione del gas naturale coincide, salvo diversa data concordata tra le parti, col primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione della Richiesta di Fornitura in caso di ricezione della Richiesta entro il 15 del mese, ovvero col primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della Richiesta in caso di ricezione della Richiesta dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del, senza possibilità di tacito rinnovo.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto a rispettare le seguenti obbligazioni specifiche:

a) Assunto che il prezzo finale praticato alla Società risulterà pari alla tariffa del servizio di tutela previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas vigente al momento della consegna, opportunamente scontata in base agli esiti di gara, l'adeguamento di tali prezzi da parte del Fornitore a seguito delle varie delibere dell'AEEG dovrà essere automatico e, a richiesta, dettagliato e motivato.

b) Il Fornitore è obbligato ad accettare le richieste di fornitura emesse dalla Società a fronte di impianti termici acquisiti a seguito dell'attività commerciale svolta dalla stessa.

c) Per effetto delle sudette richieste, il Fornitore sarà obbligato a dar

seguito alla fornitura richiesta per tutto il periodo contrattuale della stessa. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo prelevato a consuntivo sia inferiore al volume dei consumi presunti indicati nella richiesta di fornitura nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.

d) Nel caso in cui, all'atto dell'invio della richiesta di fornitura, i punti di prelievo in essa indicati, diversi da quelli gestiti attualmente dalla Società, siano soggetti ad un acquisto di gas naturale in regime di tutela (acquisto a Tariffa Regolata AEEG), sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.

e) Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio della Richiesta di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero, sarà cura della Società verificare che i termini di disdetta del precedente contratto siano coerenti con la tempistica di attivazione della fornitura, mentre sarà compito del Fornitore attivarsi per l'ottenimento dello switching, comunicando eventuali problematiche. La generazione della documentazione relativa al subentro sarà a carico del Fornitore, che non applicherà alcun onere ad EXE.GESI S.p.A. per le pratiche burocratiche necessarie.

f) Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili alla Società, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al distributore locale, verrà disattesa la data di attivazione indicata nella richiesta di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione alla Società.

g) Le richieste di fornitura emesse dalla Società dovranno essere riferite unicamente agli approvvigionamenti dei punti di prelievo indicati nella richiesta stessa; qualora nella richiesta di fornitura non siano indicati i punti di prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare la richiesta di fornitura, in quanto non conforme, dandone immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, alla Società.

h) Qualsiasi anomalia riguardante le letture, il cambio di contatore, l'installazione di correttore o il malfunzionamento degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicato alla Società.

i) In caso di anomalia nelle letture segnalata dalla Società, il Fornitore dovrà prendersi carico della problematica e darne comunicazione scritta entro la scadenza della lettura successiva.

j) Il Fornitore si impegna a praticare gli stessi prezzi, condizioni e patti contenuti nella propria offerta ad eventuali nuovi punti di prelievo indicati nelle nuove richieste di fornitura da parte della Società, purché ubicati sui city gate nella disponibilità dal vincitore del lotto. Sarà cura del Fornitore gestire l'iter delle pratiche per eventuali nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione fino all'attivazione del nuovo punto.

k) Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto all'art. 11 del Capitolato Tecnico

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto di ciascuna Richiesta di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite all'articolo 5 del Capitolato Tecnico.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalla Società per la prestazione delle forniture di gas naturale oggetto di ciascuna Richiesta di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 9 del Capitolato Tecnico (e come già indicato all'art. 2 del presente contratto).

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalla Società al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 3 del presente contratto.

3. I predetti corrispettivi saranno così fatturati:

- per ogni punto di riconsegna (PdR) con cadenza mensile per i mesi invernali (da ottobre a maggio), precisando in esse i dettagli delle voci per ogni punto di fornitura (consumi, accise, IVA, PCS, coefficiente C, etc.); secondo quanto indicato nella richiesta di fornitura, la fattura potrà essere unica per un raggruppamento di punti di prelievo definito e/o distinta per altri punti. Per alcuni punti di prelievo specifici, su richiesta della Società, la fattura dovrà riportare il prezzo pieno e lo sconto offerto verrà riconosciuto con nota di credito a fine contratto;

- per gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria centralizzata la fatturazione potrà avvenire con cadenza bimestrale (da giugno a settembre);

- per gli impianti di cogenerazione con cadenza mensile per tutta la durata del contratto.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata secondo le modalità di cui all'articolo 10 del Capitolato Tecnico.

I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore presso, IBAN IT.....

Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:

..... CF:

4. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore che verrà verificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

5. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 7 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Società) od imputabili alla società o a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Contratto, la Società potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza mensile/bimestrale prevista e nel termine indicato;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di ritardo fino al ricevimento, in caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 10 punto 4 del Capitolato Tecnico unitamente alla fattura;

- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi dall'emissione di fattura in acconto;

- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di interruzione del servizio non preventivamente comunicati.

**ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 7 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Società.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla Società entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Società nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 7 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. La Società potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata alla stessa di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di applicazione delle penali, verrà richiesto al Fornitore di pagarle separatamente ovvero, se non

pagate, saranno compensate in tutto o in parte con quanto dovuto a titolo di corrispettivo maturato, ovvero, in difetto, la Società potrà avvalersi della cauzione rilasciata dal Fornitore a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. la Società potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 7 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 9 – GARANZIA

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo:

-

-

-

-

In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici

giorni, a semplice richiesta della Società. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dal Contratto e dall'esecuzione delle singole Richieste di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto la Società, fermo restando quanto previsto al precedente art. 7, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti della Società a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Società verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Società.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta della Società.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Società.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Società ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- subappalto non autorizzato;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il

termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società.

Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, il Contratto è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della Società. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore della Società sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto la Società avrà diritto di escutere la cauzione prestata . Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della Società al risarcimento dell'ulteriore danno.

3. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Società previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Società non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione la Società si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 11 – SUBAPPALTO

(eventuale) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta,

affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,

l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, EXE.GESI S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 13 – REFERENTE DEL SERVIZIO

Il sig., è il Referente del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto e dovrà gestire le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricezione delle Richieste di Fornitura;

- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

ART. 14 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, la Società non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure

minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. la Società tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla registrazione del Contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

ART. 17 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dal presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni di cui all'art. 1 del Capitolato Tecnico.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 19 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Società non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

1. 3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 4 – obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 6 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 19 - Commissione a carico

del fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i.; art. 7
– Penali; art. 10 – Clausola risolutiva espressa; art. 11 – Subappalto; art. 12 –
Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art.
15 – Trattamento dei dati; art. 17 – Disciplina applicabile; art. 18 – Foro
competente; art. 16 – Spese contrattuali; art. 19 – Clausola finale.

Letto, confermato e sottoscritto.

EXE.GESI S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.